

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo

Dott. BALESTRIERI Federico

Dott. LORITO Matilde

Dott. PAGETTA Antonella

Dott. LEO Giuseppina

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2064-2018 proposto da:

████████████████████ tutti in qualità di eredi di ██████ elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████, rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████;

- ricorrenti -

contro

████████████████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 448/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/12/2016 R.G.N. 258/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza dell'8.6.2015 il Tribunale di Massa respingeva il ricorso proposto da ██████████. e ██████████ quali eredi di ██████████ nei confronti della S.p.A. ██████████ - alle cui dipendenze il loro dante causa aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1962 al 1987, con mansioni di caldaiaio - , diretto ad ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dal congiunto in seguito all'esposizione all'amianto e ad altri agenti morbigeni presenti nell'ambiente di lavoro, dai quali erano conseguiti un deficit della ventilazione polmonare misto, prevalentemente ostruttivo, angina pectoris, densità puntiforme nel polmone sinistro e carcinoma del pancreas;

che la Corte di Appello di Genova, con sentenza pubblicata il 22.12.2016, rigettava il gravame interposto, avverso la pronunzia di primo grado, dalle eredi di [REDACTED] sottolineando, tra l'altro, che le appellanti, relativamente al mancato riconoscimento del danno biologico, "hanno richiamato in modo del tutto generico l'elaborato del C.t.p., senza, peraltro, evidenziare i punti in contrasto tra il quadro clinico delineato dal C.t.u. e quanto affermato dal proprio consulente"; ed inoltre che, per quanto riguarda il motivo di appello concernente il mancato riconoscimento del "danno morale soggettivo", "... anche la Suprema Corte, pur ammettendo l'autonoma risarcibilità del danno morale soggettivo, inteso come turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica o di altro evento produttivo di danno patrimoniale (cfr. Cass. S.U. n. 2515/2002), ha tuttavia escluso che il danno possa essere affermato sulla base della sola prova della prestazione lavorativa in ambiente inquinato, richiedendosi invece la prova dell'effettività del turbamento psichico che se non può formare oggetto di prova diretta, al pari di qualsiasi altro stato psichico interiore, può essere tuttavia desunta da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psicosomatiche, insonnia, inappetENZE, disturbi del comportamento o altro (cfr., altresì, Cass. n. 23642/2006; Cass. 23719/2006)";

che per la cassazione della sentenza [REDACTED] hanno proposto ricorso articolando due motivi;

che la [REDACTED] S.p.A. ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2,3,32 Cost.; degli artt. 2043,2059,2087,2727 e ss. c.c.; del D.P.R. n. 27 del 2009, art. 5, per avere la Corte di Appello negato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale vantato dalle ricorrenti, nella specie escludendo la sussistenza del danno morale e/o esistenziale (lesione di interessi costituzionalmente garantiti), ritenendo non applicabile il ricorso alle presunzioni, anche semplici; e ciò, senza considerare che "a mente della sentenza 24217/17 della sezione lavoro della Cassazione, il danno da paura di ammalarsi può essere provato attraverso le presunzioni e deve essere risarcito"; le ricorrenti lamentano, inoltre, che la sentenza impugnata non tenga conto delle deduzioni ed allegazioni di cui al ricorso di primo grado - in cui "il ricorrente ha allegato che: il fatto di sapere di essere stato esposto per tutta la durata del rapporto di lavoro ad agenti morbigeni; di venire a conoscenza che moltissimi colleghi di lavoro hanno contratto gravi patologie, e molti sono deceduti, ha generato nel ricorrente l'incertezza del proprio vivere, modificando in peius la propria vita quotidiana, mettendo in primo piano la necessità di doversi sottoporre a molti esami clinici e controlli medici, con la conseguenza di un continuo ripensare alla possibilità di ammalarsi e poi morire" - né del fatto che la c.t.u. ambientale ha confermato la responsabilità del datore di lavoro; 2) in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell'artt. 2087 e 2059 c.c. per mancato riconoscimento del danno biologico, per avere la Corte di Appello omesso di considerare che la rilevanza causale dell'esposizione all'amianto e ad analoghi fattori morbigeni quali fumi e polveri, era stata provata e documentata così come l'esistenza delle malattie indicate e provate attraverso certificati medici; nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 41 c.p., in ordine alla

valutazione dei risultati ottenuti attraverso i documenti, "con richiesta di cassazione con rinvio per effettuare nuova c.t.u."; che il primo motivo è fondato; al riguardo, va premesso che le SS.UU. di questa Corte (sent. n. 6572/2006) hanno sottolineato che, in caso di violazione dell'art. 2087 c.c., il risarcimento del danno non patrimoniale, nella cui sfera deve essere ricondotto il danno morale, data la natura unitaria del primo, "e' dovuto soltanto qualora sia fornita la prova della sussistenza del pregiudizio, che può essere offerta anche tramite presunzioni", ed inoltre che (Cass., SS.UU. n. 26972/2008) "l'art. 2059 c.c., opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge (illecito astrattamente configurabile come reato; illecito non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale; illecito che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale), lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c.: la condotta illecita, l'ingiusta lesione degli interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso";

che, pertanto, il danno non patrimoniale, quale "danno-conseguenza", va allegato e provato ai fini risarcitori - in quanto non può essere considerato in re ipsa -, ma ciò può avvenire anche mediante presunzioni (v., ex plurimis, Cass. nn. 33123/2021; 7471/2012; 13614/2011; 20987/2007), poiché, "costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (v., tra le altre, Cass. nn. 8546/2008; 13754/2006; 11001/2003);

che, nella fattispecie, per quanto doviziosamente specificato nel ricorso, sono state allegate le basi del ragionamento inferenziale per pervenire, attraverso il ricorso alle presunzioni, alla configurazione del danno morale personalizzato, costituito dall'offesa della personalità morale del lavoratore, sottoposto quotidianamente a pericolo per la propria incolumità, da cui, all'evidenza, è derivata una patente lesione - autonoma rispetto al danno biologico - di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (v., in particolare, artt. 2,3 e 32 Cost.). Al proposito, va altresì osservato che, con la sentenza n. 2611/2017, le Sezioni Unite hanno ulteriormente chiarito che "il danno derivante dallo sconvolgimento dell'ordinario stile di vita è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, rafforzati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8", sottolineando, ancora, che "la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, perché la dimostrazione del pregiudizio può essere ricavata anche dall'esame della natura e dall'entità delle immissioni a cui è sottoposto il danneggiato";

che, nel caso di specie, i giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione dei menzionati principi di diritto, anche in considerazione del fatto che, nell'atto introduttivo del giudizio, espressamente richiamato nel ricorso di legittimità, erano stati allegati (v., pure, quanto specificato nel primo motivo, sopra riportato) gli elementi da utilizzare ai fini della prova presuntiva della sofferenza morale;

che il secondo motivo non è fondato, poiché, secondo quanto evidenziato dalla Corte di merito alle pagg. 7 e segg. della sentenza impugnata, le appellanti "si sono limitate ad affermare che il quadro clinico riscontrato dal C.T.U. era in contrasto con quanto espresso dal proprio consulente di parte, richiamando a tal fine l'elaborato di quest'ultimo in modo del tutto generico" e senza "evidenziare i punti di contrasto tra il quadro clinico delineato dal C.T.U. e quanto affermato dal proprio consulente"; mentre "il C.T.U. ha ben motivato le proprie conclusioni, descrivendo dettagliatamente tutti i referti delle radiografie del torace e delle T.C. del torace susseguitesesi nel tempo... con argomentazioni esaurienti e persuasive, perché coerenti, come l'insieme delle considerazioni svolte nella relazione, con la documentazione acquisita e fondate su corrette valutazioni tecniche, a fronte delle quali le appellanti nulla hanno argomentato neppure in ordine a quanto obiettato dal C.T.U. in ordine alle osservazioni del consulente di parte fondate unicamente sulla esistenza di un deficit respiratorio ostruttivo di grado lieve" (v. pag. 10 della sentenza impugnata);

che, al riguardo, vanno ribaditi gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed a cui, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001) -, alla stregua dei quali, ove il giudice di merito "condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze" della stessa "implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità"; peraltro, nella fattispecie, la Corte di merito ha fornito ampie argomentazioni circa l'adesione alle conclusioni del C.t.u., non confutate efficacemente dal secondo mezzo di impugnazione;

che, infine, alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), "La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra le varie, Cass. n. 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)";

che, dunque, per tutte le considerazioni innanzi svolte, la sentenza va cassata, in relazione al primo motivo - rigettato il secondo -, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito, ai principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigettato il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022